

ALLEGATO 2: Sanzioni

Il superamento dei limiti di accettabilità dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Parametro	Limite	Informativa	Sanzione
COD (come O ₂)	6.500 mg/L	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo.	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
Solidi sospesi totali	6.000 mg/L	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo.	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
Cloruri	3.200 mg/l	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo.	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
Solfati	2.300 mg/l	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo.	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
TN (Azoto Totale)	375 mg/l	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo.	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
Cromo Totale	150 mg/l	La sanzione si intende applicabile ad ogni terzo supero del limite nell'anno solare.	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi

PFOS lineare	0,03 µg/L	La sanzione si intende applicabile al superamento della mediana annuale riferita all'anno solare	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
PFOA lineare	0,08 µg/L	La sanzione si intende applicabile al superamento della mediana annuale riferita all'anno solare	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
PFBA	0,12 µg/L	La sanzione si intende applicabile al superamento della mediana annuale riferita all'anno solare	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
PFBS	0,50 µg/L	La sanzione si intende applicabile al superamento della mediana annuale riferita all'anno solare	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
Somma restanti PFAS (PFPeA, PFNA, PFDeA, PFHxA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)	0,22 µg/L	La sanzione si intende applicabile al superamento della mediana annuale riferita all'anno solare	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
HFPO-DA	0,10 µg/L	La sanzione si intende applicabile al superamento della mediana annuale riferita all'anno solare	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
cC6O4	0,10 µg/L	La sanzione si intende applicabile al superamento della mediana annuale riferita all'anno solare	Chiusura scarichi per tre giorni lavorativi

Sospensione dello scarico per supero limiti parametri pericolosi

Per i seguenti parametri pericolosi **inderogabili**, previsti dalla Tabella 5, Allegato 5, Parte Terza, D.Lgs. 152/2006:

- Cadmio
- Cromo VI
- Mercurio
- Piombo
- Solventi organici azotati
- Pesticidi fosforiti

Nel caso in cui la concentrazione rilevata sia superiore ai limiti di accettabilità, si procede con la diffida e contestuale chiusura **immediata** dello scarico fino all'individuazione e risoluzione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.

Per **tutti gli altri parametri pericolosi inderogabili** e per i seguenti parametri pericolosi **derogabili**, previsti dalla Tabella 5, Allegato 5, Parte Terza, D.Lgs. 152/2006:

- Arsenico
- Nichel
- Rame
- Selenio
- Zinco
- Fenoli
- Solventi organici aromatici

Nel caso in cui la concentrazione rilevata sia superiore ai limiti di accettabilità, si procede, in base alla gravità:

- con la diffida
- con la diffida e contestuale chiusura dello scarico per un tempo determinato.

Sospensione dello scarico per supero dei limiti parametri non pericolosi

Per i parametri non pericolosi, previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza, D. Lgs. 152/2006, salva l'applicabilità di altre sanzioni, si procede, in base alla gravità:

- con la diffida
- con la diffida e contestuale chiusura dello scarico per un tempo determinato.

Sospensione dello scarico per inosservanza delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il mancato adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

può essere motivo di sospensione dello scarico.

In particolare, poiché il personale di Medio Chiampo s.p.a, per espletare le attività inerenti alla gestione del servizio, deve accedere all'interno di aree private, di stabilimenti, aree di lavoro, locali e percorsi, non di competenza del "datore di lavoro" di Medio Chiampo, le aree del sito, le strutture, gli impianti e tutti i percorsi di accesso al sito in cui sono installati i dispositivi di prelievo e controllo e gli elementi di loro pertinenza, devono essere mantenuti dall'utente conformi alle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vigenti.

Al riscontro di carenze in materia di salute e sicurezza verrà richiesto l'adeguamento entro un termine di tempo proporzionale alla gravità del rischio presente trascorso il quale, se le opere non saranno state realizzate nel rispetto delle richieste, si procederà alla sospensione dell'autorizzazione allo scarico fino all'adeguamento di quanto richiesto.